

Statuto di Associazione di Promozione Sociale



Titolo I

Denominazione - Sede - Finalità

ART.1 - Denominazione e sede

E' costituito fra i soci presenti, ai sensi dell'art.35, comma 1, D.lgs. 117/2017, l'Ente senza scopo di lucro in forma di Associazione non riconosciuta, denominata: **"Sotto la Canonica Associazione di Promozione Sociale"** per brevità denominata anche **"Sotto la Canonica A.P.S."**.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "A.P.S." è obbligatorio ai sensi di legge.

Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, la cui durata è a tempo indeterminato.

L'A.P.S. ha sede legale in **via Varesella n.26 nel Comune di Brezzo di Bedero (VA)**.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo, il trasferimento in un Comune differente è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'art.48, D.lgs. 117/2017.

ART.2 - Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART.3 - Finalità e attività

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuate e stabilite in dettaglio nel presente Statuto sociale.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale, di seguito individuate, tra cui, in particolare, quelle elencate alle lettere:

- i) art.5, D.lgs. 117/2017, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) art.5, D.lgs. 117/2017, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) art.5, D.lgs. 117/2017, alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) art.5, D.lgs. 117/2017, agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Tutto ciò avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Ente potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti, e comunque rientranti nell'ambito della promozione delle attività culturali e di socializzazione.

Tali attività comprenderanno la didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento, nonché anche la gestione degli impianti e delle attrezzature.

In particolare l'Associazione si propone di:

- coltivazione e piantumazione di terreni, trasformazione di prodotti agricoli, occupandosi di tutte le fasi della filiera produttiva, fino al consumatore finale;
- promuovere e sviluppare l'aggregazione tra i cittadini e l'integrazione sociale di persone svantaggiate, diversamente abili e a rischio di emarginazione sociale, attraverso attività lavorative nel campo dell'agricoltura e della ristorazione, che coinvolgano a diversi livelli e modalità gli associati;
- divenire un punto di riferimento e un centro di aggregazione per tutte le persone che sentano la necessità di vivere e condividere momenti della giornata con altre persone di diverse età e cultura, favorendo in questo modo anche relazioni tra diverse generazioni e culture;
- promuovere l'integrazione sociale attraverso l'apprendimento e il lavoro per far vivere e far sentire di vivere con "dignità" tutte quelle persone in svantaggio sociale che rischiano di rimanere ai margini della società;
- gestire attività di ristorazione con l'apertura di un bar e/o di un ristorante;
- organizzare attività ricreative anche danzanti.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione si pone l'obiettivo di coordinare ed incentivare le autonome iniziative culturali e ricreative relative alle attività perseguite sul territorio, al fine di garantire ai propri progetti una maggior visibilità ed una più elevata qualità della proposta. L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statutari potrà organizzare e/o promuovere:

- Manifestazioni a carattere sociale, locale, regionale, nazionale o internazionale, relative alle attività culturali e ricreative praticate anche tramite la partecipazione a manifestazioni organizzate dall'Ente di Promozione Sociale a cui sarà eventualmente affiliata;
- Corsi didattici, stage, corsi di formazione, convegni, seminari, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale, internazionale, che potranno essere effettuati tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo socio e tesserato, ma uguale per tutti i soci e tesserati che scelgono il medesimo programma di attività;
- Incontri e dibattiti propedeutici e necessari per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle attività praticate;
- Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto, sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia;
- Iniziative, servizi, attività culturali, promozione sociale, turismo sociale, attività ricreative in genere atte a soddisfare le esigenze, di conoscenza e di ricreazione dei soci;
- Vendite a soci e tesserati di abbigliamento, attrezzature, strumenti ed accessori o complementi relativi alle discipline praticate;
- Pubblicazioni di prodotti editoriali e audiovisivi;
- Coordinamento e azione comune tra Enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere;
- Facilitazioni ed agevolazioni anche reciproche per i propri soci e tra associazioni;
- Ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie e agli scopi istituzionali dell'Associazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a Enti di Promozione Sociale e/o a organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

L'Associazione può esercitare, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, che siano secondarie e strumentali alle prime nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6, D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi; l'Organo che identifica le attività diverse da quelle di interesse generale è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge le proprie attività in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Titolo II

Soci

ART.4 - Ammissione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione, ne accettano lo Statuto e il Regolamento interno.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono previste 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Possono essere soci dell'Associazione, ordinari o sostenitori, tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

Tutti gli associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature di proprietà o in possesso dell'A.P.S..

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato indirizzata all'Organo di amministrazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di amministrazione.

Le iscrizioni decorrono dal 01 Gennaio dell'anno in cui la richiesta è accolta.

Le iscrizioni accolte nel corso dell'anno avranno efficacia dalla domanda e varranno fino al 31 Dicembre.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale avrà durata dalla data del versamento al termine del medesimo anno sociale. Possono essere ammessi, con la qualifica di soci benemeriti, sia persone fisiche che Enti del Terzo Settore.

I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell'art.35, D.lgs. 117/2017.



ART.5 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli Organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli Organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica; nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del Rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purchè iscritti da almeno un mese nel libro degli associati; ciascun associato ha diritto a un voto;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art.15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Organo di amministrazione.

ART.6 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il Consiglio Direttivo precede alla tempestiva cancellazione del socio dal libro degli associati.

Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate all'Organo di amministrazione per iscritto.

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di amministrazione nei confronti del socio e notificata allo stesso o per iscritto, anche a mezzo raccomandata o altra comunicazione telematica, che:

- non espliciti più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
- commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

• sia moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivolto dal Direttivo, oppure oltre tre mesi dal termine dell'anno sociale.

Contro le deliberazioni di esclusione deliberate dal Consiglio Direttivo nel primo e nel secondo caso sopra indicate è ammesso ricorso all'Assemblea.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la delibera del Consiglio Direttivo.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dal Direttivo nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni nell'ultimo caso dei tre sopracitati.

Nel caso invece di cancellazione per morosità il socio escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART.7 - Volontariato e lavoratori

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, o diversa somma stabilita dalla normativa e l'Organo di amministrazione delibererà sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'associato che svolga in maniera non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18, D.lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo III

Organi dell'Associazione

ART.8 - Organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente e Vicepresidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)
- Tesoriere
- Segretario



ART.9 - Assemblea

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

Ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea dei soci, Ordinaria o Straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea dei soci si riunisce comunque in sede Ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa, ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione, la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

ART.10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli Organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il Rendiconto economico;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare la variazione di sede legale;
- deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART.11 - Validità Assemblee e deliberazioni assunte

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno ventiquattro ore, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, oppure se il numero è superiore a cinquecento.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.



L'eventuale seconda convocazione non può derogare la maggioranza prevista per la prima.

ART.12 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da minimo sette e massimo nove membri eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i propri associati.

In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto vacante chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di Amministrazione in vigore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio; i membri del Direttivo sono rieleggibili a fine mandato.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Presidente, eletto ai sensi dell'art.13 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata, anche in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica; stimola e coordina le attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi.

Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed anche l'Organo di controllo se nominato.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il Rendiconto consuntivo.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, emolumento o corrispettivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all'interesse dell'Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con Assemblea Straordinaria dei soci.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.13 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Al Presidente e al Vicepresidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Quando richiesto dai soci l'Assemblea dei soci nominerà il Vicepresidente dell'Associazione.

Egli è eletto dall'Assemblea tra gli associati, dura in carica fino alla scadenza dell'Organo di amministrazione e può essere rieletto; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART.14 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art.30, D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea dei soci; dura in carica finchè vige il Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma 2 del Codice Civile.

Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di controllo non può essere attribuito un compenso.

ART.15 - Organo di revisione legale dei conti

E' nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell'art.31, D.lgs. 117/2017.

E' formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro.

Nel caso in cui l'Organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti.

Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

ART.16 - Tesoriere

Quando richiesto dalla maggioranza dei soci o quando ritenuto necessario dall'Organo di amministrazione, quest'ultimo nominerà il Tesoriere anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio stesso.

Dura in carica finchè vige l'Organo di amministrazione in carica al momento della sua nomina.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e dell'Organo di amministrazione ed attende alla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione, nonchè alla predisposizione del Rendiconto consuntivo.

ART.17 - Segretario

Quando richiesto dalla maggioranza dei soci o quando ritenuto necessario dall'Organo di amministrazione, quest'ultimo nominerà il Segretario, anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio stesso.

Dura in carica finchè vige l'Organo di amministrazione in carica al momento della sua nomina.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e dell'Organo di amministrazione, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.

La funzione di Segretario può essere svolta anche dal Tesoriere dell'Associazione.

Titolo IV

Risorse economiche - funzionamento - disposizioni finali

ART.18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività diverse di cui all'art.6, D.lgs. 117/2017 purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art.85, D.lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art.85, comma 6, D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



ART.19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, comma 2, D.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.20 - Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 01 Gennaio al 31 Dicembre.

Il bilancio viene redatto nelle forme previste dagli artt.13 e 87, D.lgs. 117/2017 dall'Organo di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli artt.13 e 87, D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art.86, comma 5, D.lgs. 117/2017.

L'Ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

ART.21 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art.14, D.lgs. 117/2017.

ART.22 - Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36, D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero dei soci o altro limite previsto dalla normativa.

ART.23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni dell'Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art.45, comma 1, D.lgs. 117/2017 qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma 1, D.lgs. 117/2017.



ART.24 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Si chiede la registrazione del presente atto in esenzione da imposta di bollo, ai sensi dell'art.82, comma 5, D.lgs. 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto in **Brezzo di Bedero** il **01 Ottobre 2022**.

Firme degli aderenti all'associazione:

Tettamanzi Massimo

Presidente

Massimo Tettamanzi

Furlan Vittorio

Vicepresidente

Vittorio Furlan

Spozio Daniele

Segretario

Daniele Spozio

Billo Dolores

Consigliere

Dolores Billo

Todeschini Chiara

Consigliere

Chiara Todeschini

Ranzoni Oriana

Consigliere

Oriana Ranzoni

Fusetti Adriano

Consigliere

Adriano Fusetti

Gallina Gloria

Consigliere

Gloria Gallina

Miglierina Valeria

Consigliere

Valeria Miglierina

